

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE)
n. 3022/76 del Consiglio, del 13 dicembre 1976**

Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3022/76 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari dei paesi e territori in via di sviluppo ⁽¹⁾, si comunica che le imputazioni, a livello della Comunità, dei prodotti originari dei paesi sotto specificati, sul contingente tariffario comunitario, hanno raggiunto l'importo massimo corrispondente previsto nella colonna 4 a)/4 b) dell'allegato A del detto regolamento.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi di origine
55.09	Altri tessuti di cotone: A. contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone: ex II. altri: — greggi, di una larghezza: — da 115 cm escluso a 165 cm incluso	Corea del Sud
56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto: A. di fibre tessili sintetiche	Malaisia
ex 59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati: — di sisal (agave sisalana)	Brasile
ex 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata: — altri	Corea del Sud
61.05	Fazzoletti da naso e da taschino	Corea del Sud

Per i prodotti di cui trattasi — originari dei paesi e/o territori indicati accanto a ciascuno di essi — è pertanto ristabilita la tariffa doganale normale, a partire dal 2 aprile 1977.

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 20. 12. 1976, pag. 69.